

Formule contrattuali. Il datore deve assumere entro tre mesi

Associati: la chance di stabilizzare la partecipazione

Intese con i sindacati entro il 30 settembre

A CURA DI
Enzo De Fusco
Angelo Pandolfo

Stabilizzare i rapporti di associazione in partecipazione in sei mosse, con un contratto subordinato a tempo indeterminato o un apprendistato. Lo prevede l'articolo 7-bis del decreto legge 76/2013 (convertito dalla legge 99 del 9 agosto 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 196 del 22 agosto). È il primo (e forse anche l'ultimo) appuntamento concesso alle aziende che utilizzano questa forma contrattuale per modificare il proprio assetto gestionale.

L'intesa con i sindacati

Il presupposto affinché la norma possa essere utilizzata è il raggiungimento di un'intesa tra datore di lavoro e sindacati che nella generalità dei casi sarà di livello aziendale. A questo riguardo gli interlocutori possono essere le rappresentanze sindacali aziendali o nazionali (in base alla dimensione aziendale); in assenza (ipotesi tipica delle piccole imprese), è possibile rivolgersi alle rappresentanze territoriali. Si deve trattare però di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'accordo deve contenere l'impegno all'assunzione dei lavoratori entro tre mesi dalla firma nonché la tipologia di contratto da adottare che potrà essere solo a tempo indeterminato oppure di apprendistato. In questa fase è importante la negoziazione per stabilire un inquadramento che consenta di contenere il costo del lavoro anche in un'ottica di progressivo riallineamento al Contratto collettivo nazionale.

Sono validi i contratti collet-

tivi sottoscritti nel periodo compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre di quest'anno.

Stabilizzazione in tre mesi

Una volta firmata l'intesa si dovrà procedere (appunto nei tre mesi successivi) all'assunzione dei lavoratori e quindi alla sottoscrizione del contratto di lavoro che potrà essere full time o part time. Per gli apprendisti e opportuno che l'accordo preveda la percentuale minima di part time utile a soddisfare l'obiettivo formativo.

La norma consente la stabilizzazione di «soggetti già partiti, in veste di associati» e quindi può riguardare solo rapporti di associazione in partecipazione e non anche soggetti inseriti con tirocini formativi o altre forme contrattuali di lavoro autonomo. Peraltro, la stabilizzazione riguarda solo associati con esclusivo apporto di lavoro con l'esclusione quindi delle ipotesi miste.

La norma prevede la sottoscrizione di un accordo conciliativo tra lavoratore e azienda per rimuovere le reciproche pretese riferite al periodo pregresso di lavoro. Gli atti di conciliazione devono essere predisposti nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del Codice di procedura civile e, quindi, in sede sindacale, presso le Direzioni territoriali del lavoro o presso le commissioni di certificazione. Gli effetti transattivi sono sospesi fino al versamento del contributo previdenziale straordinario da parte del datore di lavoro.

Restrizioni sui licenziamenti
Oltre alla stabilizzazione a tempo indeterminato, il legislatore ha previsto anche una particolare, e più rigida, disciplina dei licenziamenti individuali in ba-

se alla quale i datori di lavoro nei sei mesi successivi all'assunzione possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Pertanto, è esclusa la possibilità di recedere per motivi economici.

Contributo extra

Il processo di stabilizzazione prevede il versamento di un contributo straordinario nella misura del 5% della quota relativa all'associato. Il termine del versamento non è fissato dalla norma, ma è ragionevole ritenere che il pagamento debba essere effettuato entro il 31 gennaio 2014, vale a dire entro il termine ultimo per il deposito dei documenti alla competente sede Inps. Il contributo va calcolato sugli effettivi compensi erogati all'associato per la durata del contratto e, in ogni caso, per un periodo non superiore a sei mesi. Il contributo ha la finalità di integrare la posizione previdenziale dei lavoratori oggetto di stabilizzazione. Si tratta di un contributo che si aggiunge all'ulteriore e primario vantaggio dei lavoratori di ottenere un contratto a tempo indeterminato di natura subordinata.

I datori di lavoro depositano - entro e non oltre il 31 gennaio 2014 - presso le competenti sedi dell'Inps, l'accordo aziendale, gli atti di conciliazione e i contratti di lavoro stipulati con ciascun lavoratore nonché l'attestazione del versamento del contributo. L'Inps effettua la verifica circa la correttezza degli adempimenti e l'effettività dell'assunzione e comunica l'esito alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tappe

I sei passaggi per trasformare un'associazione in partecipazione in contratto a tempo indeterminato o apprendistato

	I TEMPI	L'ADEMPIMENTO
1 L'ACCORDO	Firma entro il 30 settembre	Gli elementi essenziali Per poter realizzare la stabilizzazione è necessario il raggiungimento di un accordo sindacale. Le aziende che sono prive di un sindacato interno possono rivolgersi al sindacato provinciale. I contenuti essenziali dell'accordo sono: l'impegno alla stabilizzazione dei lavoratori; tipologia contrattuale (a tempo indeterminato o apprendistato); inquadramento dei lavoratori. L'accordo è valido se sottoscritto nel periodo 1° giugno 2013 - 30 settembre 2013
2 IL CONTRATTO	Entro tre mesi dall'accordo	Amnesso anche il part-time Le assunzioni devono decorrere entro tre mesi dalla data dell'accordo. Sono possibili contratti full-time o part-time ed è importante la negoziazione sull'inquadramento dei lavoratori per contenere il costo del lavoro. Per gli apprendisti è opportuno che l'accordo preveda la percentuale minima di part-time utile a soddisfare l'obiettivo formativo. La stabilizzazione non riguarda i tirocini formativi poiché la norma si rivolge solo ad associati in partecipazione
3 LE CONCILIAZIONI	Insieme alla firma del contratto	Rinuncia per iscritto La legge prevede espressamente che i lavoratori stabilizzati debbano firmare un accordo conciliativo per il periodo pregresso per rinunciare a ogni pretesa riguardante il periodo pregresso di associazione in partecipazione. L'accordo può essere fatto nelle sedi stabilite dagli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile, ossia in sede sindacale, presso le Direzioni territoriali del lavoro o presso le commissioni di certificazione. Gli effetti transattivi sono sospesi fino al termine della procedura di verifica da parte dell'Inps
4 IL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO	Entro il 31 gennaio 2014	Extra del 5% sulla quota dell'associato Il processo di stabilizzazione prevede il versamento di un contributo straordinario nella misura del 5% della quota relativa all'associato. Il contributo va calcolato sui compensi erogati all'associato per la durata del contratto che in ogni caso non può superare il periodo di sei mesi. Il contributo ha la finalità di integrare la posizione previdenziale dei lavoratori oggetto di stabilizzazione. Pertanto l'Inps dovrà individuare un criterio analitico di versamento alla stregua di quanto già fatto con la circolare 78 del 2006
5 DEPOSITO ALL'INPS DEGLI ATTI	Entro il 31 gennaio 2014	La verifica dei documenti I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'Inps, l'accordo collettivo, gli atti di conciliazione e i contratti di lavoro stipulati con ciascun lavoratore nonché l'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo straordinario, ai fini della verifica della correttezza degli adempimenti. Gli esiti di questa verifica, anche per quanto riguarda l'effettività dell'assunzione, sono comunicati dall'Inps alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda
6 ESTINZIONE DEI GIUDIZI	Dopo la verifica positiva dell'Inps	La sanatoria del pregresso Il buon esito della verifica comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti civili e penali previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche legati ad attività ispettiva già compiuta. Viene meno anche l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti gli stessi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni

La sanatoria

L'accordo cancella gli illeciti pregressi

La possibilità di stabilizzazione degli associati in partecipazione è consentita anche alle aziende destinate a provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi relativi alla qualificazione dei rapporti. L'articolo 7-bis del Dl 76, dunque, introduce una norma che - a fronte della stabilizzazione - elimina eventuali conclusioni ispettive e le relative conseguenze legate alla diversa qualificazione di questi rapporti di lavoro.

In primo luogo è previsto un effetto legale immediato di sospensione dei provvedimenti; il testo fa riferimento alle aziende «destinatari» di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali e non solo a provvedimenti «notificati». Si ritiene pertanto che siano sospesi anche i provvedimenti in corso di notifica. In quest'ottica il ministero del Lavoro dovrà valutare se ritenere sospesi anche i termini di notifica e opposizione stabiliti dagli articoli 14 e 28 della legge 689/81. L'effetto legale sospensivo si realizza a partire dal giorno in cui è sottoscritto l'accordo collettivo e si protrae fino al termine della verifica effettuata dall'Inps: la sospensione, quindi, non è soggetta a valutazione dell'Inps o delle Direzioni territoriali del lavoro.

Se la procedura di stabilizzazione ha un esito positivo si realizzano tre effetti:

- si estinguono gli illeciti (sia civili che penali) previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 76;
- si estingue l'efficacia dei provvedimenti amministrativi anche se già oggetto di accertamento giudiziale purché non definitivo, comprendendo in essi anche eventuali diffide accertative emesse in conseguenza della diversa qualificazione dei rapporti;
- si estinguono le conseguenze della diversa qualificazione dei rapporti di lavoro avvenuta in sede ispettiva, ossia le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili.

Gli effetti riguardano le contestazioni effettuate su tutti i pregressi rapporti di associazione avviati dall'azienda (anche se cessati) nonché eventuali contestazioni sui tirocini formativi. Quindi, non c'è una diretta correlazione tra l'eliminazione dell'illecito e il singolo associato stabilizzato, ma la norma esprime una portata più ampia togliendo efficacia a tutti i provvedimenti accertativi pregressi riferiti ai rapporti di associazione e ai tirocini formativi.

Rimangono validi, invece, gli accertamenti effettuati alle stesse aziende in ordine ad altri rapporti di lavoro autonomo come, ad esempio, lavoro a progetto o con partita Iva.

E. D. F.
A. Pan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regime fiscale. I vantaggi tributari per chi non effettua la trasformazione del rapporto

Costo deducibile per competenza

Paolo Meneghetti

Il contratto di associazione in partecipazione non è in sé un negozio illecito o necessariamente un abuso, anzi è regolato dal Codice civile (articoli 2549 e seguenti) e in molti casi è la soluzione corretta e conveniente per gestire un affare o un'intera impresa tramite l'apporto di un soggetto che non rivesta la qualifica di socio. Da sempre questo contratto si presenta come una via intermedia tra il contratto societario e la mera prestazione del lavoratore subordinato, particolarmente interessante per tutte quelle situazioni in cui vi è incertezza (in po-

sitivo e in negativo) sull'andamento di un affare. Posto che è opportuno per l'associante effettuare un check-up dei contratti di associazione in partecipazione per valutare se possono considerarsi corretti sotto ogni punto di vista, la decisione di non trasformarli in tempo indeterminato porta in dote una serie di vantaggi dal punto di vista fiscale.

Limitando l'indagine al contratto di associazione con mezzo apporto di opera, bisogna innanzitutto distinguere il profilo dell'associante rispetto a quello dell'associato. Per l'associante impresa, il compenso spettante all'associato d'ope-

ra rappresenta un costo deducibile secondo il principio di competenza. Ciò significa che una volta redatto e approvato il rendiconto dell'associazione (in genere ciò avviene entro il termine per l'approvazione del bilancio dell'associante), si manifesta per l'imprenditore un costo deducibile a prescindere dalla circostanza che il compenso sia stato o meno pagato. Inoltre, in base all'articolo 95, comma 6, del Tuir, il compenso spettante all'associato può essere dedotto indipendentemente dall'imputazione al conto economico, quindi come mera variazione diminutiva nel modello Uni-

co. È questa una delle poche eccezioni al principio di derivazione che presidia il reddito di impresa.

Dal punto di vista dell'associato d'opera che non svolge ad altro titolo attività di impresa o lavoro autonomo, il compenso spettante per l'apporto eseguito rappresenta un reddito assimilato a quello di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 2, lettera c, del Tuir, categoria reddituale a cui si applica il principio di cassa. Quindi da una parte nessun reddito viene a formarsi sull'associato d'opera che non riceve il compenso, e dall'altra, se l'associato riceve acconti sul compen-

so, questi vanno tassati nel periodo d'imposta di percezione a prescindere dal fatto che risultano effettivamente dovuti in base al rendiconto. Altro aspetto fiscale positivo, per l'associato, è rappresentato dal fatto che non occorre aprire una partita Iva per eseguire l'apporto, quindi non vi sono tutti gli adempimenti contabili e le conseguenze fiscali (una per tutte l'assoggettamento alla disciplina degli studi di settore) di chi apre una attività imprenditoriale o professionale.

Infine, il compenso dovuto all'associato non è deducibile per l'associante ai fini Irap, in linea con il fatto che lo stesso non è tassabile in capo al percipiente allo stesso modo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANI CON IL SOLE 24 ORE

LA GUIDA AL DECRETO LAVORO



Focus sugli incentivi
Sarà pubblicata sul Sole 24 Ore di domani la seconda parte della guida al decreto 76/2013 convertito nella legge 99/2013. Nella seconda puntata vengono analizzati in particolare i bonus per l'assunzione dei giovani con meno di 30 anni e dei soggetti percettori dell'Aspi, le nuove norme per la sicurezza, i requisiti delle start up e delle Srl, le regole per l'impiego di lavoratori stranieri. La prima puntata è stata pubblicata il 22 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

DIREZIONE GENERALE
Via Monte Rosa, 91
20149 Milano
Tel. 02.3022.1/3807
Fax 02.3022.3214
E-MAIL: segreteria@direzione24ore.com

FILIALE ESTERO
Via Pisacane, 1
20016 Pero - Milano
Tel. 02.3022.3003
Fax 02.3022.3619
E-MAIL: internationaladvertisingdivision@sole24ore.com

REGNO UNITO, STATI UNITI
103 Charing Cross Road
London WC2H 0DT
Tel. 0207 240 2424
Fax 0207 287 5590
Mobile 0781 7780785
E-MAIL: giancarlo.mura@sole24ore.co.uk

GRUPPO 24 ORE
La cultura dei fatti

GLOBAL SELECTION SGR
Gruppo Banca del Credito - Lugano, Londra, Milano

AVVISO AI PARTECIPANTI DEI FONDI GESTITI DA GLOBAL SELECTION SGR SPA

Si avvisa che lo scorso 23/07/2013 il Consiglio di Global Selection SGR ha approvato le modifiche al Regolamento Unico dei fondi Global Managers Selection Fund e Asian Managers Selection Fund, con l'introduzione, per entrambi i fondi gestiti, di una nuova classe "D" a distribuzione dei proventi. La data di efficacia è 1 settembre 2013.

Global Selection SGR SPA

GLOBAL SELECTION SGR S.p.A.
Via Ponzetta, 9 - 20123 Milano
Tel. 02.26373901 - info@globalselectionsg.it

A TUTTI GLI ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI

PER LA PUBBLICITÀ LEGALE SU IL SOLE 24 ORE: SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

Tel. 02.3022.3594/3257/3126
Fax 02.30223259

E-MAIL: legale@isole24ore.com

GRUPPO 24 ORE
La cultura dei fatti

S.p.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Via V. Locchi n° 19 - 34143 Trieste - Tel. 040/3189111 - Fax 040/3189313

BANDO DI GARA PER ESTRATTO
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 5272835118

Oggetto della gara: "Servizio di noleggio autoveicoli senza conducente"
L'importo a base d'asta è di Euro 2.537.745,25 - I.V.A. esclusa compresi oneri per la sicurezza pari ad Euro 0,00.

Modalità di aggiudicazione: "L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base al ribasso su offerta prezzi unitari indicato in lettere dal concorrente, sull'importo posto a base di gara."

I plichi contenenti l'offerta economica ed i documenti richiesti, dovranno pervenire alla S.p.A. AUTOVIE VENETE, Via Locchi n. 19 - 34143 TRIESTE, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 04/10/2013.

L'apertura delle offerte avverrà il giorno 15/10/2013 alle ore 09.30 presso la S.p.A. AUTOVIE VENETE S.p.A., Via Lazzaretto Vecchio n. 26 - 34123 TRIESTE.

Il bando di gara è stato inviato all'Unione Europea - Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 13/08/2013.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° Serie Speciale n. 97 dd. 19/08/2013 e sui siti internet www.serviziopubblici.it, www.autovie.it e www.regione.fvg.it.

Le informazioni necessarie alla partecipazione alla gara potranno essere richieste per iscritto, mediante fax (040/3189313) all'interessata Società all'indirizzo medesimo.

Trieste, 26/08/2013

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Enrico Razzini

SCOPRITE L'ARTE DI INVESTIRE IN ARTE.

www.arteconomy24.it

Juice

24 ORE SOFTWARE partner

Il tuo studio legale in mobilità!
Facile, veloce e sempre a tua disposizione grazie alle soluzioni di 24 ORE Software e ai tuoi esperti Apple

easylex

Provalo **GRATIS** per 15 giorni: scrivi a easylex@juice.it

Per la prova gratuita Juice mette a disposizione un iMac o un MacBook Air con EasyLex installato, a propria discrezione in base alla disponibilità. A scopo cautelativo si richiede l'importo pari al valore dell'iMac e del MacBook Air messi a disposizione. L'importo verrà restituito in seguito a presa visione dell'integrità delle macchine.

Vieni da Juice. I tuoi esperti Apple più vicini.
Oppure per informazioni chiama il numero 02.33603122

MILANO P.za Caneva ang. via Ceniso 61, micaneva@juice.it
MONZA Via V. Emanuele II 21, mzemanuel2@juice.it
TORINO Centro Comm. Lingotto, to.lingotto@juice.it
MILANO C.so XXII Marzo 8, mi22marzo@juice.it
VARESE Via Morosini 3/7, va.morosini@juice.it
NOVARA Via Bianchini 10, no.bianchini@juice.it
MILANO LECCO Centro Comm. Meridiana, lc.meridiana@juice.it
ALESSANDRIA Centro Comm. Melchioni, al.melchioni@juice.it

Apple Premium Reseller